

Legge regionale 18 ottobre 1967 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 03/03/2001

Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi tecnici regionali.

Art. 63

(ABROGATO)

(1)(3)(4)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 15, primo comma, L. R. 29/1969

2 Derogata la disciplina del primo comma da art. 3, terzo comma, L. R. 24/1965 nel testo modificato da art. 5, L. R. 45/1974

3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 18, primo comma, L. R. 48/1974

4 Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978